

Le nuove agevolazioni del risparmio a lungo termine: gli investimenti degli enti previdenziali

Dott. Andrea Di Gialluca

Milano, 26 aprile 2017



VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI

Le novità della Legge di Bilancio 2017



- ❧ La **legge n. 232 del 2017 (Legge di Bilancio 2017)** ha introdotto un particolare regime di esenzione dei rendimenti derivanti da alcune tipologie di investimenti.
- ❧ **Art. 1, commi 88-91:** Investimenti esenti per le «**casse previdenziali**» (enti di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n. 509 del 1994 e d.lgs. n. 103 del 1996).
- ❧ **Art. 1, commi 92-96:** Investimenti esenti per le **forme di previdenza complementare** (di cui al d.lgs. n. 252 del 2005).
- ❧ **Art. 1, commi 100-114:** Piani di risparmio a lungo termine (PIR) per le persone fisiche.
- ❧ Novità contenute nel **d.l. 24 aprile 2017, n. 50.**



Investimenti esenti per le forme di previdenza



∞ Finalità:

- **orientamento** delle risorse finanziarie verso l'economia reale (con vincolo di lungo periodo);
- **superamento dell'istituto del credito d'imposta** (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, legge n. 190, c.d. Legge di Stabilità 2015, e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015) che si è rivelato di difficile attuazione.



Investimenti esenti e credito d'imposta *ex* Legge di Stabilità 2015



- ❧ Il sistema di esenzione introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 ha sostituito l'istituto del credito d'imposta (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di Stabilità 2015) che, rivelatosi di difficile attuazione, è stato quindi **abrogato**.
- ❧ Applicabilità del credito d'imposta per il periodo d'imposta 2016.
- ❧ Sussistenza dello stanziamento *ex* art. 1, comma 94, Legge di Stabilità 2015 (80 ml €).



Investimenti esenti per le forme di previdenza: condizioni



- ✧ Per le forme di previdenza è previsto un regime di **esenzione** per i rendimenti derivanti dalle attività finanziarie nelle quali è stato effettuato l'investimento, a talune condizioni:
1. l'investimento deve essere destinato ad una o più **attività finanziarie “qualificate”** indicate dalla normativa (art. 1, commi 89 e 92);
 2. deve essere rispettato un **“tetto massimo”** di investimento (art. 1, commi 88 e 92);
 3. deve essere osservato un **“periodo minimo di investimento”** (art. 1, commi 91 e 93).



Investimenti esenti per le forme di previdenza: condizioni



- ❧ **Prima condizione:** L'investimento deve essere destinato ad una o più delle seguenti **attività finanziarie “qualificate”**:
 - **azioni o quote** emessi da imprese residenti in **Italia o in Stati UE o SEE** (purché operanti in Italia per il tramite di una **stabile organizzazione**);
 - **quote o azioni di OICR** residenti in **Italia o in Stati UE o SEE**, che investano **prevalentemente** negli strumenti finanziari di cui al punto precedente.
- Individuazione concreta degli investimenti agevolati → vd. d.l. n. 50/2017: dichiarazione da produrre e separata evidenza degli investimenti qualificati.
- (Per i fondi pensione) Imputazione ai **singoli comparti**.



Investimenti esenti per le forme di previdenza: condizioni



- ❧ **Seconda condizione:** L'investimento “qualificato” non può eccedere un tetto massimo rappresentato dal **5% dell'attivo patrimoniale**, quale risultante dal **rendiconto dell'esercizio precedente**.

- ❧ La disposizione assume rilievo **limitatamente all'applicabilità delle disposizioni in commento** (e non pone, dunque, alcun vincolo quantitativo alle attività di investimento che possono essere effettuate).

- ❧ Destinazione del 5%:
 - rinnovo del *plafond* ogni anno;
 - incremento per margine.



Investimenti esenti per le forme di previdenza: condizioni



- ❧ Terza condizione: L'investimento deve essere detenuto per un periodo non inferiore a **5 anni**.
- ❧ Ipotesi di **decadenza dell'agevolazione** (vd. *infra*).



Investimenti esenti per le forme di previdenza: contenuto dell'agevolazione



- ✧ I **redditi** relativi agli investimenti “agevolati” effettuati dalle forme di previdenza **sono esenti** ai fini dell'imposta sul reddito.
- ✧ Esclusione dell'esenzione: redditi relativi a partecipazioni qualificate: secondo il d.l. 50/2017 l'esclusione vale solo per le casse di previdenza).
- ✧ **Partecipazioni qualificate** (art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r.): partecipazioni, diritti o titoli ceduti che rappresentano, complessivamente, una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2% o al 20%** ovvero una **partecipazione al capitale** od al patrimonio superiore al **5% o al 25%**, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.



Investimenti esenti per le forme di previdenza: contenuto dell'agevolazione



- ✧ La norma si riferisce a redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
- ✧ Per le Casse Previdenziali: mancata applicazione delle ritenute.
- ✧ I fondi pensione **non** sono tassati sui redditi ma sono soggetti ad imposta sostitutiva sui redditi applicata sul **risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta** (patrimonio finale - patrimonio iniziale).
- ✧ La norma dovrebbe intendersi nel senso che gli investimenti "agevolati" sono esclusi dal computo del valore del patrimonio ai fini dell'art. 17, d.lgs. n. 252/2005.



Investimenti esenti per le forme di previdenza: contenuto dell'agevolazione



- ❧ Per le forme previdenziali, non concorrono, pertanto, alla formazione del risultato netto di gestione:
 - **dividendi** (solo per le Casse: diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate);
 - **plusvalenze realizzate** (solo per le Casse: diverse da quelli derivanti da partecipazioni qualificate);
 - **plusvalenze maturate**;
 - conseguente **irrilevanza delle minusvalenze** realizzate e maturate (diverse da quelli derivanti da partecipazioni qualificate per le casse di previdenza). → vd. Specificazione d.l. n. 50/2017.
- ❧ Nel **computo della prestazione erogata** dal fondo pensione, la componente relativa agli investimenti “agevolati” riflette la parte già assoggettata da imposta.

Investimenti esenti per le forme di previdenza: decadenza dell'agevolazione



- ✧ L'investimento deve essere detenuto per un periodo non inferiore a **5 anni**.

- ✧ Ipotesi di decadenza dall'agevolazione:
 - **cessione** del titolo prima del quinquennio;
 - **scadenza o rimborso** del titolo prima del quinquennio.



Investimenti esenti per le forme di previdenza: decadenza dell'agevolazione



- ✧ **In caso di cessione** dell'attività finanziaria "qualificata" prima del quinquennio è prevista la ripresa a tassazione (c.d. *recapture*) **del beneficio fiscale** sino a quel momento conseguito limitatamente **alle imposte e agli interessi, senza applicazione di sanzioni.**
- ✧ **Ripresa a tassazione del beneficio fiscale:**
 - dei redditi *medio tempore* considerati esenti;
 - del reddito realizzato con la cessione.
- ✧ Sia i rendimenti *medio tempore* esentati, sia le plusvalenze eventualmente realizzate sono assoggettati a imposta (imposizione sostitutiva per le Casse Previdenziali in misura analoga al regime ordinario *ex* d.l. n. 50/2017; imposta sostitutiva del **20%** per i fondi pensione).
- ✧ L'imposta e i relativi interessi sono versati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.
- ✧ Minusvalenze e perdite seguono il regime ordinario (sia per Casse che per Fondi Pensione → d.l. n. 50/2017)



Investimenti esenti per le forme di previdenza: decadenza dell'agevolazione



✎ In caso di rimborso o scadenza delle attività finanziarie “agevolate”, il regime di esenzione dei rendimenti è mantenuto a condizione che entro 90 giorni dal rimborso delle somme le stesse vengano reinvestite in (altri) strumenti finanziari “agevolati”.

